

## Trattamento economico dell'astensione facoltativa

### 1. Premessa

La legge di Bilancio 2024 disponeva:

- **l'elevazione al 60% della retribuzione dell'indennità di congedo parentale per un ulteriore mese**, in aggiunta alla mensilità già indennizzata all'80% (disciplinata dalla pregressa legge di Bilancio 2023);
- **per la sola annualità 2024, tale misura prevedeva un trattamento economico pari all'80% della retribuzione, in luogo del citato 60%**, di cui disporre, alternativamente tra i genitori, entro il sesto anno di vita del figlio o entro sei anni dall'ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione o di affidamento.

Riepilogando, nel 2024, si stabiliva che:

- **n. 2 mesi di congedo parentale fossero indennizzati all'80%;**
- **dall'annualità successiva (2025)**, l'importo del secondo mese sarebbe stato al 60%.

Per i dipendenti che avessero terminato il congedo di maternità/paternità obbligatorio **dopo la data del 31.12.2023**.

### 2. Attuazione nel Corpo

In seguito ai chiarimenti forniti dall'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale della Ragioneria Generale dello Stato (I.G.O.P.) e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata ritenuta applicabile, anche per i militari del Corpo, la normativa sopra descritta **per complessivi 15 giorni, in quanto tale periodo non risulta assorbito dal più favorevole trattamento economico previsto dall'art. 25, comma 1, del d.P.R. 39/2018 (licenza straordinaria per congedo parentale – 45 giorni con trattamento economico intero)**.

Riassumendo, il trattamento economico spettante **nei predetti 15 giorni**:

- è pari **all'80% della retribuzione media giornaliera, nel 2024;**
- sarebbe dovuto divenire pari **al 60% della retribuzione media giornaliera, nel 2025.**

**È applicabile solo ai lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità/paternità dopo il 31.12.2023.**

### 3. Novità legislative

Tuttavia, con l'avvento della legge di Bilancio 2025, la retribuzione dell'indennità del congedo di maternità/paternità, per il secondo mese – ossia complessivi 15 giorni nel caso dei militari del Corpo, **è stata nuovamente elevata all'80%**.

Il predetto innalzamento, inizialmente previsto solo per il 2024, diventa così fruibile anche durante l'anno in corso, sostituendo la precedente elevazione al 60% fissata a regime.

In conclusione:

ISTITUTO	NUMERO DI GIORNI	PERIODO DI FRUIZIONE	RETRIBUZIONE
Licenza straordinaria per congedo parentale	45	dodicesimo anno di vita del minore o dall'ingresso in famiglia dello stesso	intera per entrambi i genitori
Licenza straordinaria per motivi privati (cd. "astensione facoltativa")	15	sesto anno di vita del minore o dall'ingresso in famiglia dello stesso	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ridotta all'80% anche per il 2025 (oltre che per il 2024)</li> <li>➤ è riconosciuta per coloro che terminano il congedo di maternità/paternità dopo il 31.12.2023</li> <li>➤ è alternativa tra i genitori (15 giorni totali con retribuzione maggiorata)</li> <li>➤ il genitore che non usufruisce del beneficio continua a essere destinatario, per il medesimo periodo, del trattamento economico al 30%</li> </ul>
	30	dodicesimo anno di vita del minore o dall'ingresso in famiglia dello stesso	ridotta al 30%, per singolo genitore
	90	dodicesimo anno di vita del minore o dall'ingresso in famiglia dello stesso	ridotta al 30%, in alternativa tra i genitori
	30 (ovvero 60)	dodicesimo anno di vita del minore o dall'ingresso in famiglia dello stesso	zero

#### 4. Nuove prospettive

A latere, preme evidenziare che la legge di Bilancio 2025 ha ulteriormente aumentato l'indennità spettante per il congedo parentale **dal 30% all'80% per un altro mese** rispetto a quanto sopra descritto, per la cui applicabilità al Corpo si è in attesa di disposizioni di dettaglio.

Per chiarimenti, informazioni e contatti, si prega di scrivere al seguente indirizzo mail: [pariopportunita@usif.it](mailto:pariopportunita@usif.it).

**USIF - Ufficio Nazionale Pari Opportunità**